



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2010, proposto da:
Provincia di Sassari, rappresentata e difesa dall'avv. Piergiuseppe Lai, con domicilio
eletto presso Alessandro Lindiri in Cagliari, via Maddalena n. 40;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Ministero dell'Interno ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione Albo Segretari
Comunali e Provinciali Unita di Missione, Ministero dell'Interno ex Agenzia
Autonoma per la Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione
Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la Gestione
Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sardegna, Agenzia Autonoma
Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali;

nei confronti di

Michele Sanna, Francesco Marziali;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 65379 del 27.10.2010 emesso dal Ministero dell'Interno
 - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto il rigetto dell'assegnazione del nuovo segretario della provincia di Sassari, in quanto effettuata oltre il termine di 120 giorni;
 - della nota prot. 64329 del 21.10.2010 emessa dal Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante riscontro al quesito della Prefettura di Cagliari in merito alla non conferma del segretario titolare;
 - della nota 64551 del 22.10.2010 della Prefettura di Cagliari;
 - delle deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 del 15.7.1999 e n. 333/2001 del 4.10.2001,
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- visti il ricorso e i relativi allegati;
- visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
- viste le memorie difensive;
- visti tutti gli atti della causa;
- relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avvocato Lai per la Provincia di Sassari e l'avvocato dello Stato Tenaglia per le Amministrazioni intimiate;
- sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la Provincia ricorrente che in data 3.09.2010 con nota prot. 34491, notificata al Segretario in carica Dott. Michele Sanna, e inviata al Ministero

dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, veniva richiesta la pubblicizzazione della sede di segreteria e, quindi, avviata la procedura di nomina del nuovo segretario dell'Ente.

La pubblicazione della sede iniziava il giorno 7.09.2010 e terminava in data 17.09.2010. Entro quel termine pervenivano 18 candidature acquisite al protocollo della Amministrazione provinciale.

Con decreto del 22.10.2010 veniva individuato dal Presidente della Provincia, quale nuovo Segretario, il dott. Francesco Marziali, attuale titolare della sede della provincia di Vibo Valentia.

Con il provvedimento impugnato, il Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, rigettava la richiesta di assegnazione del nuovo titolare sul presupposto che la stessa, non era stata inviata entro il termine ultimo per la conclusione del procedimento di nomina del nuovo Segretario.

Avverso gli atti meglio specificati in epigrafe insorgeva l'Amministrazione provinciale deducendo articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto:

violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa sospensione.

Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26.01.2011 la causa, sentite le parti, veniva trattenuta per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

I. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

II. Il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento che su analoga questione ha espresso il Consiglio di Stato affermando che “qualora sia decorso il termine

perentorio di 120 giorni, previsto dall'art. 99 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, per l'individuazione del segretario comunale o provinciale e decorrente dalla proclamazione dell'elezione del sindaco o del presidente della provincia, il direttore generale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali non può più procedere all'assegnazione del soggetto prescelto presso l'amministrazione, pena la nullità dell'atto di nomina (Consiglio Stato , sez. V, 31 luglio 2006 , n. 4694).

III. Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio le questioni da risolvere sono due:

- 1) l'individuazione del dies a quo del termine stabilito per la nomina del Segretario comunale o provinciale;
- 2) se il termine in questione sia, o no, perentorio e se entro il suddetto termine debba essere unicamente avviato il procedimento di nomina o se, piuttosto, debba intervenire il provvedimento di nomina propriamente detto.

Ciò, in quanto, come si evince dalla narrativa in fatto del ricorso proposto dalla provincia di Sassari, il Presidente è stato proclamato eletto in data 7 giugno 2010 e ha prestato giuramento davanti al Consiglio provinciale in data 5.7.2010.

E' agevole concludere che, se si accedesse alla tesi propugnata dall'Amministrazione ricorrente, secondo cui il termine di 120 giorni per cui è causa, dovrebbe decorrere dal momento del giuramento e non da quello della proclamazione degli eletti, sarebbe d'obbligo concludere per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Così non è.

Quanto alla prima questione è sufficiente richiamare un precedente di questo Tribunale Amministrativo Regionale secondo cui "sebbene il Testo Unico enti locali non contenga un'espressa previsione in ordine al momento in cui entra in carica il Sindaco, non è contestabile che tale organo monocratico si insedi

immediatamente per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale. Lo stesso è quindi abilitato fin dal momento della proclamazione a compiere gli atti di sua competenza, e il t.u.e.l. non contiene alcuna limitazione oggettiva della relativa attività giuridica, che può comprendere anche atti connotati da estrema urgenza, sui quali, in caso di contraria opinione, dovrebbe provvedere l'organo monocratico, ormai privo di investitura dopo la proclamazione del nuovo Sindaco, in virtù di una inammissibile "prorogatio", in contrasto con la volontà espressa dagli elettori (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 08 febbraio 2007 , n. 99). Tale precedente vale, naturalmente, per l'ipotesi in cui la questione riguardi un'Amministrazione provinciale.

Va inoltre ricordato che già prima il Supremo consesso giurisdizionale amministrativo si era espresso in tal senso (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2006 , n. 4694) precisando tra l'altro che l'art. 50, comma 11, del T.u.e.l. si riferisce unicamente alla seduta d'insediamento del Consiglio e non all'investitura del Sindaco e del Presidente della Provincia in capo ai quali, già nel pieno delle loro funzioni in occasione della prima adunanza consiliare, grava soltanto l'obbligo di prestare il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, parametro fondamentale di ogni azione di governo.

Sindaco e Presidente della Provincia, in quanto organi monocratici di vertice dell'ente, scelti direttamente dalla collettività di riferimento, entrano immediatamente in carica non appena eletti.

IV. Si può quindi esaminare la seconda questione.

L'art. 99 comma 3 del d.lgs. 267 del 2000 recita: "La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato".

E' agevole desumere la perentorietà del termine in discorso dalle conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, ossia la conferma ope legis del precedente Segretario.

Il Collegio condivide appieno le argomentazioni della V Sezione del Consiglio di stato espresse nella già citata sentenza 31 luglio 2006 , n. 4694 laddove si afferma che la perentorietà del termine prevista dall'art. 99 del TUEL è aderente alle *“correlate esigenze di conferire, in linea generale, certezza ai rapporti intercorrenti tra i Segretari e gli enti locali di assegnazione e, più in particolare, di proteggere la posizione lavorativa del Segretario uscente. L'imprescindibile esigenza di accordare adeguata tutela alle aspettative personali, sociali e professionali di questa categoria di funzionari pubblici, impone un'interpretazione rigorosa del termine finale del procedimento di nomina (e dell'eventuale conferma)”*.

Questa lettura del dato normativo è così chiara da non richiedere particolari approfondimenti.

Ne consegue che è da reputarsi illegittima l'individuazione intervenuta dopo lo spirare del termine perentorio di 120 giorni e che, in definitiva, non ha errato l'Amministrazione intimata nell'adottare l'impugnato provvedimento di rigetto dell'assegnazione del nuovo Segretario.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome infondato

V. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese del presente giudizio in favore delle Amministrazioni intimata che liquida in € 3.000/00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)